

REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante misure transitorie, valide sino alla fine della campagna 1991/1992, in materia di applicazione in Portogallo delle norme comuni di qualità per determinati ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che detto articolo 257 dell'atto di adesione dispone che possono essere adottate misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Portogallo a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà nella Comunità;

considerando che, a quanto è dato constatare, le norme comuni di qualità adottate in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, non potranno, per taluni prodotti, essere applicate in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, data d'inizio della seconda

tappa del periodo di transizione, in modo da permettere il conseguimento degli obiettivi prefissi e da garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti indicati nell'allegato, raccolti in Portogallo e conformi alle caratteristiche di qualità III, possono essere commercializzati in tale Stato membro sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Mele

Pere

Arance

Pomodori

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.